



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 ottobre 2007
(OR. en)**

14302/07

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0241 (COD)**

**MAR 85
ENV 556
CODEC 1127**

PROPOSTA

Mittente:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 ottobre 2007
Oggetto:	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 645 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.10.2007
COM(2007) 645 definitivo

2005/0241 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie
navigabili interne in caso di incidente**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. STATO DELLA PROCEDURA

La proposta COM (2005) 592 - COD/2005/0241 - è stata adottata dalla Commissione il 23 novembre 2005 ed è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 13 febbraio 2006.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 13 settembre 2006.

Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 15 giugno 2006.

Il 25 aprile 2007 il Parlamento europeo ha adottato 27 emendamenti in prima lettura.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta è offrire ai vettori e a tutti i passeggeri delle navi, indipendentemente dalla rotta, un quadro giuridico armonizzato che ne definisca i diritti e gli obblighi. Questa armonizzazione deve essere sufficientemente ambiziosa in modo da garantire non solo un più adeguato risarcimento dei danni ma anche una migliore prevenzione degli incidenti.

La proposta è volta a recepire nel diritto comunitario il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, adottato sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale ("la convenzione di Atene del 2002"). La convenzione di Atene del 2002 è un testo moderno che precisa chiaramente i diritti e gli obblighi dei passeggeri e dei vettori; prevede per i danni in caso d'incidente di navigazione un regime di responsabilità senza colpa del vettore, fissa importi massimi di risarcimento sufficientemente elevati, impone a tutti i vettori l'obbligo di sottoscrivere una polizza d'assicurazione e permette al denunciante di rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere riparazione.

Va rilevato che parallelamente a questa iniziativa gli Stati membri e la Comunità si apprestano a diventare parti contraenti della convenzione di Atene del 2002¹.

Nel recepire la convenzione nel diritto comunitario si dovrebbe procedere ad alcuni adeguamenti.

- La convenzione di Atene è limitata al trasporto marittimo internazionale. La Commissione propone di estenderne il campo d'applicazione al cabotaggio (trasporto marittimo all'interno di un unico e stesso Stato membro) ed al trasporto per vie navigabili;
- A fini di armonizzazione, a vantaggio sia dei passeggeri che dei vettori, si propone di sopprimere una clausola della convenzione in base alla quale uno Stato membro può adottare isolatamente massimali di risarcimento superiori a quelli previsti dalla convenzione;
- Aggiunta di una disposizione volta a compensare in modo più favorevole i danni causati alle attrezzature per le persone a mobilità ridotta;
- Aggiunta di un obbligo di versamento di anticipi;
- Aggiunta di un obbligo d'informazione dei passeggeri sui loro diritti.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La proposta modificata è volta ad adeguare la proposta originaria su alcuni punti suggeriti dal Parlamento europeo.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

4.1 Emendamenti accettati dalla Commissione

La Commissione può accettare gli emendamenti 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

4.2 Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o con riserva di riformulazione

L'emendamento 1 è accettato soltanto in parte. L'ultima frase di questo emendamento lascia intendere che l'instaurazione di un sistema di assicurazione obbligatoria non debba avere conseguenze per gli assicuratori. La Commissione ritiene che questa frase debba essere eliminata nella misura in cui non corrisponde alla realtà. Infatti, l'instaurazione del sistema di assicurazione obbligatoria avrà inevitabilmente conseguenze per il mercato dell'assicurazione.

¹ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio – COM(2003)375 del 24 giugno 2003. In corso di adozione.

4.3. Emendamenti non accettati dalla Commissione

Gli emendamenti 4, 9 e da 16 a 27 non possono essere accettati dalla Commissione.

5. PROPOSTA MODIFICATA DI

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.